



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 461 c.p.c.

Giudice competente

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Le controversie indicate nell'articolo 459 primo comma sono di competenza del tribunale.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, e' competente il tribunale del luogo in cui e' avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale e' stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie e' competente il tribunale del luogo in cui si e' svolto il rapporto di lavoro.

Versione in vigore dal 10 giugno 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 dicembre 1973 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-461-giudice-competente/versione/1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it